

SCHEMA DI CONVENZIONE – PROGETTO EUREMA – ERASMUS CONSORTIA

tra

l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di CHIETI-PESCARA (di seguito UDA), con sede in Via dei Vestini 31, 66100 Chieti, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Liborio Stuppia,

e

la REGIONE ABRUZZO (di seguito RA), con sede legale in....., C.F. n., P.I. n., rappresentata da

e

l'Università degli studi dell'AQUILA (di seguito UNIVAQ), con sede legale in....., C.F. n., P.I. n., rappresentata da

e

l'Università degli studi di TERAMO (di seguito UNITE), con sede legale in....., C.F. n., P.I. n., rappresentata da

premesse

- che UDA ha presentato in qualità di capofila di un consorzio composto da UNIVAQ e UNITE un progetto ERASMUS + per l'accREDITamento di u consorzio di mobilità KA130 finalizzato al finanziamento id mobilità degli studenti universitari per attività di tirocinio all'estero per il settennio 2021/2027 denominato UE EMPLOYS ABRUZZO (di seguito EUREMA);
- che l'agenzia nazionale ERASMUS + INDIRE, con nota del 19/04/2024 ha accREDITato il consorzio a partire dall'a.a. 24/25 erogando un primo contributo economico per l'anno 2024 pari ad euro 85.000 e che annualmente l'agenzia erogherà ulteriori contributi in base alle performance di progetto fino al termine di validità del consorzio;
- che la REGIONE ABRUZZO ha siglato una lettera di supporto in data 01/02/2024 con la quale comunicava l'interesse da parte dell'Autorità di Gestione Unica FESR FSE alla realizzazione del Progetto.

Tutto quanto sopra premeSso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Le Parti si impegnano alla realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: EUREMA secondo le modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nel Progetto stesso e nel prospetto riepilogativo del finanziamento (allegato 1) e in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite dall'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE , dai regolamenti comunitari relativi al fondo sociale europeo e dal manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione PR Abruzzo FSE+ 2021-2027.

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Articolo 2- Durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data finale di accreditamento del consorzio EUREMA.

Articolo 3 - Ruoli assegnati e requisiti di partecipazione

A) Il Progetto prevede la partecipazione degli Enti di seguito elencati:

l'Università degli Studi "G. d'annunzio" di CHIETI-PESCARA – CAPOFILA

Regione Abruzzo – PARTNER ESTERNO e COFINANZIATORE

l'Università degli studi dell'AQUILA – PARTNER

l'Università degli studi di TERAMO – PARTNER

Articolo 4 - Impegni delle parti

Impegni del Capofila

UDA assume il ruolo di Capofila di Progetto, con i seguenti compiti:

- esercita l'attività necessaria e qualificante per l'attuazione corretta del Progetto;
- assume il coordinamento dei vari interventi e attività;
- cofinanzia il Progetto;
- è interlocutore privilegiato di fronte all'agenzia nazionale Erasmus INDIRE in ordine ai risultati del Progetto, eventuali richieste di rimodulazione e audit;
- supervisiona le modalità di rendicontazione dei partner del Progetto;
- è responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner;

Impegni dei Partners

UNUVAQ e UNITE hanno i seguenti compiti:

- svolgono la parte di Progetto affidata, nel rispetto del Progetto stesso e del bando di riferimento;
- elaborano e forniscono al Capofila, nei tempi e modi indicati nel Disciplinare e previsti dal Progetto approvato, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e il rendiconto delle spese sostenute;
- si impegnano a produrre la documentazione richiesta dal capofila segnalata entro i tempi che saranno indicati;

REGIONE ABRUZZO ha i seguenti compiti:

- svolge la parte di Progetto affidata, nel rispetto del Progetto stesso e del bando di riferimento;
- cofinanzia il progetto come da dettaglio indicato all' art. 5;

Impegni dei Partners nei confronti della REGIONE ABRUZZO

UDA, UNUVAQ e UNITE

si impegnano a produrre la documentazione richiesta dalla REGIONE ABRUZZO per la rendicontazione degli importi cofinanziati nel rispetto delle procedure indicate nel manuale dell'Autorità di Gestione PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 e secondo le modalità ed i tempi successivamente individuati dal servizio regionale competente; la documentazione sarà raccolta e trasmessa alla Regione unicamente dalla Università degli Studi "G. d'annunzio" di CHIETI-PESCARA

nella sua qualità di capofila e tutte le comunicazioni da parte della Regione saranno inviate esclusivamente a quest'ultima.

Articolo 5 – cofinanziamento regionale

La REGIONE ABRUZZO si impegna a cofinanziare le attività di progetto erogando i seguenti contributi:

- importo per il finanziamento delle borse di mobilità all'estero per la realizzazione di tirocini a favore degli studenti e delle studentesse selezionati dalle università, per una durata massima di 6 mesi. Il numero complessivo di borse finanziate per la mobilità all'estero sarà pari a quello delle borse finanziate con fondi universitari e l'importo mensile corrisposto è definito dall'Agenzia nazionale INDIRE nella seguente tabella dei Massimali 2024 per la Mobilità VET Learnes:

DESTINAZIONE	CONTRIBUTO INDIVIDUALE/ MESE	INTEGRAZIONE TRAINEESHIP/ MESE	TOTALE
Mobilità verso Paesi del GRUPPO 1	€ 350,00/mese	€ 150,00/mese	€ 500,00/mese
Mobilità verso Paesi del GRUPPO 2	€ 300,00/mese	€ 150,00/mese	€ 450,00/mese
Mobilità verso Paesi del GRUPPO 3	€ 250,00/mese	€ 150,00/mese	€ 400,00/mese

- o per il finanziamento delle borse relative al tirocinio di rientro presso aziende regionali a favore degli studenti e delle studentesse selezionati dalle università, di euro 600 mensili per una durata di 6 mesi. Il numero complessivo di borse finanziare per il tirocinio di rientro sarà pari al totale delle borse finanziate con fondi universitari e regionali per l'esperienza all'estero. L'attivazione dei tirocini regionali ad opera delle università in qualità di soggetti promotori dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto contenuto Linee guida della regione abruzzo approvate con DGR 112 del 22.02.2018, così come aggiornate con provvedimento della Giunta regionale DGR 178 del 04.04.2022 e s.m.i.
- Importo a favore delle università per la realizzazione delle attività di progetto (es. spese del personale, spese per la comunicazione ecc.) **per coprire i costi indiretti dell'operazione nei limiti del 7% dei costi diretti ammissibili (art. 54, lettera a, del Reg(UE)2021/1060**

L'intera quota di cofinanziamento prevista dalla scheda di intervento è erogata dalla Regione direttamente ed esclusivamente all'Università degli Studi "G. d'annunzio" di CHIETI-PESCARA essendo la stessa capofila del progetto. Il dettaglio degli importi erogati dalla REGIONE ABRUZZO è definito nella relativa scheda di intervento inserita nel piano di attuazione regionale e approvata con DGR n 623 del 10/10/2024 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6 - Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei partner attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni:

che le Parti divulgatrici già detengono al momento della definizione del presente Accordo;
che sono di pubblico dominio;
che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
che le Parti divulgatrici sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori del presente Accordo;
che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
quando l'obbligo di divulgazione è previsto dalla legge.

La divulgazione di informazioni confidenziali trasmessa in forma verbale dovrà essere trascritta, entro 30 giorni, in un documento che ne attesti la confidenzialità e che ne precisi la data di divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente Accordo e restano validi fino a 5 anni dalla data di conclusione del progetto.

Articolo 7- Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutte le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13.08.2010 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 8 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Chieti.

Articolo 9 – Modalità di firma

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche

Letto, approvato e sottoscritto

UDA

.....

REGIONE ABRUZZO

.....

UNIVAQ

.....

UNITE

.....